

STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
FUORISTRADISTI IBLEI VOLONTARI in EMERGENZA

Art. 1

(Costituzione, denominazione e sede)

- 1.1.** È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: FUORISTRADISTI IBLEI VOLONTARI in EMERGENZA - Organizzazione di Volontariato - Protezione Civile, con acronimo (F.I.V.E. - O.d.V. - P.C.) e con codice fiscale n. 92042730884. La stessa assume forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale, operante senza fini di lucro.
- 1.2.** In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.3.** L'organizzazione ha sede legale in Ragusa, Via della Quercia,10. - Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'Organizzazione è illimitata.
- 1.4.** L'organizzazione "FUORISTRADISTI IBLEI VOLONTARI in EMERGENZA - OdV Sezione Siciliana", costituisce struttura territoriale della

Organizzazione "PEGASUS ASI PROCIV OdV NAZIONALE", di cui fa parte a tutti gli effetti e ne rispetta regolamenti e codice etico.

Art. 2

(Finalità e attività)

2.1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5, lett. E), I), e Y) del D. Lgs. 117/2017.

2.2. In particolare l'Organizzazione, nell'esercizio delle sopra indicate attività di interesse generale, si impegna a:

a. Promuovere il rispetto della dignità umana senza distinzione di credenze, culture e condizioni sociali, riunendo gli uomini e le donne attorno ad un ideale di fraternità e solidarietà, coltivando la formazione filosofica della persona.

b. Promuovere la concordia tra tutti gli esseri umani senza distinzione attraverso lo studio comparato dei valori umani e l'azione solidale.

c. Sviluppare le capacità dell'individuo affinché possa integrarsi nella Natura ed ampliare le qualità della sua personalità attraverso la sua azione.

d. Promuovere la diffusione libera della Filosofia

2.3. Per il raggiungimento delle finalità sancite nel presente statuto, l'Organizzazione si propone di svolgere, altresì, le seguenti attività:

a.) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e

2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d.) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e.) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f.) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i.) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l.) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- u.)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v.)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- y.)** protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività precedentemente elencate in concretizzeranno in:

- a.** Promozione ed organizzazione di corsi di formazione al volontariato;
- b.** Costituzione di un gruppo operativo di volontari destinati a collaborare con le autorità competenti in ambito di Protezione Civile.
- c.** Promozione ed organizzazioni di attività in campo ecologico, civile e sociale.
- d.** Promozione ed organizzazione di attività di beneficenza anche in collaborazione con altri soggetti no-profit;
- e.** Promozione di attività a sostegno dei diritti della persona ed in particolare il diritto alla salute e all'istruzione, con particolare attenzione al fenomeno della dispersione scolastica;
- f.** Organizzazione di incontri, corsi, seminari ed eventi culturali su tematiche di filosofia, arte, scienza, musica e cultura varia;

g. Pubblicazione di materiale, anche didattico e di promozione, che rientri negli scopi dell'Organizzazione, con stampa anche in proprio.

2.4. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi.

2.5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre associarsi anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

2.6. L'Organizzazione opererà, prevalentemente nell'ambito di luoghi e strade precluse ai veicoli convenzionali, con l'uso di mezzi a trazione integrale adeguatamente equipaggiati; costituendo di fatto un settore specialistico e si occuperà di:

a. Monitorare le vie di comunicazione e segnalare tempestivamente all'autorità competente, eventuali danni accaduti o temuti ma anche circostanze potenzialmente a rischio per l'incolumità pubblica;

b. Monitorare le vie di comunicazione non ordinarie (mulattiere sterrate sedi ferroviarie dismesse) di cui si è a conoscenza ed è esistente il rilievo cartografico ma per le quali di fatto non si ha certezza della percorribilità, stante la possibilità di eventi modificatori sopravvenuti nel tempo;

c. Ricercare e individuare ulteriori nuove vie di collegamenti e di fuga o ambiti di sicurezza, sperimentandone la percorribilità e la fruibilità. Le attività descritte nel presente articolo, peraltro

le più caratterizzanti il settore, consentiranno non solo la raccolta di dati utili per l'aggiornamento del materiale cartografico ma, anche grazie agli strumenti di cui sono dotati i veicoli a disposizione dei volontari, l'integrazione dello stesso con note informatiche. La meta che si pone è, nell'ottica di un ammodernamento per la velocizzazione e precisione consultiva, la concretizzazione del progetto al momento connotato con l'acronimo P.I.L.C.I (Piano Integrativo Locale Cartografico Informatico) che si prefigge la possibilità di lettura immediata e si traduce in riduzione dei tempi di intervento ma è anche strumento atto a minimizzare i rischi, in particolare quello di isolamento a seguito di calamità distruttive che interessano la rete di comunicazione, la viabilità fra centri abitati o anche fra insediamenti minori ivi comprese le zone montane e le singole aziende agricole e non;

- d. Supportare gli interventi da effettuare, in caso di calamità;
- e. Fornire assistenza tecnico-specialistica a quanti ne dovessero fare richiesta e ne avessero necessità urgente (privato o pubblico) ma soltanto per tutte quelle situazioni per cui le condizioni non consentono di derogare ad altri con diversa dotazione di mezzi operativi;
- f. Fornire assistenza ad altre associazioni di volontariato ed alle Istituzioni di Protezione Civile in caso di esercitazioni o emergenze reali;
- g. Promuovere la pratica e la diffusione dell'attività di volontariato con i veicoli a trazione integrale nel più totale e rigoroso

rispetto delle norme in generale e del codice della strada; della natura e dell'ambiente in caso di esercitazioni pratiche;

- h. Offrire la collaborazione ad Enti ed Associazioni medico assistenziali ed a tutti gli Enti ed Istituzioni che abbiano come riferimento il mondo del volontariato, con particolare attenzione: alle associazioni che organizzano il pronto soccorso nelle zone coinvolte dalle calamità, per il trasporto della logistica del personale delle apparecchiature e del materiale sanitario; e alle associazioni che svolgono ricerca di persone disperse anche con l'ausilio del cane e fanno pratica di orientamento (orienteering) e speleologia;
- i. Favorire lo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra i soci e la collettività usando mezzi comunicativi appropriati ivi compreso l'uso di appositi gazebo in piazza;
- j. Intervenire in ausilio alle Pubbliche Amministrazioni in caso di emergenza neve, ghiaccio, allagamenti, smottamenti e simili.
- k. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

2.7. L'Organizzazione, nella sua attività si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

2.8. L'attività svolta dagli associati in favore e per conto

dell'organizzazione nonché l'esercizio delle cariche associative sono a titolo gratuito.

2.9. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione inoltre aderisce a PEGASUS ASI PROCIV OdV Nazionale, avrà anche il compito di coordinare altre OdV nella propria regione che ne condividano finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 3

(Attività diverse o di settore)

Per il raggiungimento degli scopi sociali lo svolgimento di attività accessorie integrative a quelle statutarie, l'Organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente, tali attività disciplinate dal Regolamento dell'Organizzazione saranno denominate "Attività di Settore"

Nella necessità di autofinanziarsi al fine di raggiungere gli obiettivi di scopo sociale, che si prefigge l'organizzazione, considerata la specifica attività che svolge in ambito fuoristradistico con l'utilizzo di mezzi a trazione integrale, sarà possibile organizzare eventi sportivi, tour, corsi di guida sicura e qualsiasi altra attività inerente a quella svolta, nel rispetto delle normative vigenti con possibilità da parte

dell'organizzazione di affiliarsi ad enti o federazioni, che possono fornire specifiche garanzie relativamente ad assicurazioni o assegnazioni di brevetti certificati in ambito Ministeriale.

Art. 4

(Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili)

- 4.1. L'Organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
- 4.2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 4.3. E vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

(Associati, procedure di ammissione ed esclusione)

- 5.1. L'organizzazione è a carattere aperto.
- 5.2. Gli associati sono le persone fisiche ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla

prima seduta utile.

5.3. Gli associati sono suddivisi in fondatori, ordinari ed onorari.

Possono essere soci (fondatori o ordinari) coloro che hanno raggiunto la maggiore età.

5.3.1. Gli associati fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

5.3.2. Gli associati ordinari sono tutti coloro che, dopo aver partecipato ad un corso introduttivo inerente a una o più attività di cui all'art. 2 comma 3, presentando domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale, vengono ammessi a farne parte.

5.3.3. Gli associati onorari sono tutti coloro ai quali l'Organo di Amministrazione riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Organizzazione.

5.4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

5.5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria dei soci, che delibera in occasione della successiva convocazione.

5.6. Le domande di ammissione di socio all'organizzazione inoltrate nei quattro mesi antecedenti alla scadenza del mandato sociale

dell'Organo di Amministrazione saranno valutate e vagliate dal nuovo organismo sociale, durante la prima seduta dello stesso.

5.7. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per: dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;

5.7.1. mancato versamento della quota associativa;

5.7.2. morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);

5.7.3. mancata frequenza alla vita associativa;

5.7.4. esclusione deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto, nonché dal regolamento.

5.7.5. Possono essere ammessi a collaborare con l'Organizzazione con qualifica di "Simpatizzanti" le figure di seguito indicate:

- I sostenitori, ovvero coloro che partecipano ad una o più iniziative promosse dall'Organizzazione nonché coloro che la sostengono con contributi economici o con gratuite prestazioni personali e/o professionali.
- I "Tesserati", ovvero coloro che risultano associati nelle rispettive organizzazioni nazionali (Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive associate) a cui l'Organizzazione risulta essere affiliata per attività diverse o di settore indicate all'art. 3 del presente statuto. Il "Sostenitore Simpatizzante o Tesserato" non ha qualifica di associato e quindi non ha il diritto di partecipare

alla vita associativa e all'annotazione nel libro degli associati ne può fruire della copertura assicurativa; tuttavia sarà possibile in caso di partecipazioni ad eventi o manifestazioni, al fine di tutelare la responsabilità dell'organo di Amministrazione in solido con gli associati, di attivare una copertura assicurativa specifica, periodica o limitata al periodo temporale dell'evento.

5.7.6. Gli associati durante le emergenze o in esercitazione utilizzeranno mezzi ed attrezzature di loro proprietà fino a che l'organizzazione non disporrà di un proprio parco mezzi. Si precisa che tutti gli equipaggiamenti, le strumentazioni informatiche e non, le attrezzature e i veicoli stessi sono e restano di proprietà dei volontari, in assoluto non fanno parte del patrimonio economico dell'Organizzazione, ma costituiscono lo "strumento" da questi messo a disposizione gratuitamente per essere utilizzato in tutte le attività inerenti allo scopo che si prefigge questa O.d.V.

Art. 6

(Diritti e obblighi degli associati)

6.1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

6.2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

6.2.1. partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

6.2.2. godere del pieno elettorato attivo e passivo;

6.2.3. essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

6.2.4. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

6.2.5. recedere dall'appartenenza all'organizzazione;

6.2.6. esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

6.3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

6.3.1. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

6.3.2. rispettare le delibere degli organi sociali;

6.3.3. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;

6.3.4. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

6.3.5. non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Art. 7

(Volontari associati e assicurazione obbligatoria)

7.1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

7.2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

7.3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata; in considerazione della specificità dell'articolo 5.7.6. i volontari che utilizzano il proprio veicolo a trazione integrale, per tutte le attività indicate all'Art.2 (Finalità e attività), potranno aver diritto al rimborso chilometrico calcolato sulla base delle indicazioni stabilite nel Regolamento dell'Organizzazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

7.4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7.5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

7.6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8

(Organi sociali, gratuità e durata)

8.1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)
- Presidente

- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere
- Organo di controllo, eventualmente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017
- Organo di Revisione, eventuale nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017

8.2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

8.3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni, decadono successivamente all'approvazione del quinto bilancio del mandato o per dimissioni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 9

(Assemblea)

9.1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

9.2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente

per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

9.3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, altro strumento di comunicazione elettronica oppure può essere effettuata tramite affissione di avviso all'interno della bacheca presso la sede associativa ed eventuali sedi operative secondarie.

9.4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

9.5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

9.6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

9.7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento

e di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

9.8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

9.9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

9.10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

9.11. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

9.12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

9.13. L'Assemblea potrà approvare un regolamento per disciplinare, in armonia con lo statuto, ulteriori aspetti relativi al funzionamento

e all'attività dell'organizzazione, in armonia con quanto definito dai regolamenti nazionali.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera l'importo della quota associativa, su proposta dell'Organo di Amministrazione;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10

(Organo di amministrazione)

10.1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di sette. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti

associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

10.2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

10.3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

10.4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

10.5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, o con altro mezzo elettronico con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. Lo svolgimento della riunione potrà tenersi presso i locali della sede legale, oppure presso una sede secondaria, oppure su richiesta motivata dei convocati anche tramite strumenti di tele o video conference che garantiscano un adeguato livello di sicurezza e che garantiscano la corretta identificazione dei partecipanti.

10.6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare la metà dei membri dell'organo di amministrazione, il Presidente dimissionario deve convocare immediatamente l'Assemblea Ordinaria dei Soci per le elezioni sociali.

10.7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;
- amministra l'organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- determina l'importo della quota associativa;
- sottopone alla Assemblea Ordinaria dei Soci la proposta di esclusione dell'associato;

- propone alla Assemblea Ordinaria dei Soci l'importo della quota associativa;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
- decide sull'avvio e sull'amministrazione di attività diverse di cui all'art.3, ivi compresa l'opzione di apertura di partita iva in regime forfettario o ordinario, tenendo conto della finalità strumentale di suddette attività rispetto alle attività principali di cui all'art. 2.

10.8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L'Organo di Amministrazione alla prima convocazione di mandato, oppure a seguito di cambio di uno o più componenti, oppure a seguito di importanti cambiamenti dell'Associazione dovrà stabilire i poteri di rappresentanza attribuiti a ciascun componente ed inserirli o aggiornarli all'interno del RUNTS.

10.9. L'Organo di Amministrazione può nominare tra i soci, nella propria funzione di gestione e qualora ne ravvisi la necessità, dei responsabili di aree tecniche strumentali al funzionamento dell'organizzazione e che rispondano direttamente al componente dell'Organo di Amministrazione incaricato della gestione della funzione. A titolo esemplificativo le aree interessate potranno essere: comunicazione istituzionale e immagine, gestione amministrativa e

contabilità, gestione dei locali e attrezzature associative, formazione, biblioteca e gestione di specifici progetti di volontariato. I responsabili dell'area possono essere coadiuvati nella loro funzione da altri associati, sono selezionati per la loro capacità tecnica e di coinvolgimento delle persone. Possono essere invitati a partecipare a sedute dell'Organo di Amministrazione con ruolo consultivo o in veste di uditori, senza avere diritto di voto.

Art. 11

(Il Presidente ed il Vicepresidente)

- 11.1.** Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
- 11.2.** L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- 11.3.** Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
- 11.4.** Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di

urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 90 giorni.

11.5. Il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

11.6. Ha la facoltà di nominare difensori e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Art. 12

(Il Segretario)

Il segretario è nominato dall'organo di amministrazione fra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell'organizzazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente.

Il Segretario, firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo statuto gli riconosce.

È responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'organo di amministrazione, che provvede a trascrivere negli appositi libri sociali, nonché della gestione dei dati personali di tutti i soci nel rispetto della normativa in materia.

Egli inoltre ha la funzione di aggiornare il libro dei soci e, in generale, tutti i libri ed i registri sociali, nonché di verificare la regolarità della costituzione e della convocazione

dell'Assemblea dei Soci e la validità delle deleghe conferite.

Art. 13

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dall'organo di amministrazione tra i suoi membri. È responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'organizzazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. In particolare:

- provvede, di concerto con l'organo di amministrazione, alla redazione dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- cura l'inventario di tutti i beni dell'Organizzazione e la contabilità generale;
- deve tenere una accurata registrazione di tutta l'attività, ottemperando alle disposizioni di legge e fiscali;
- ha la responsabilità diretta della Cassa e provvede ai vari acquisti, previo mandato specifico;
- conserva e tiene a disposizione tutti i registri ed i documenti;

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o di estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e congiunta con il Presidente per le operazioni di prelevamento di qualsiasi importo di denaro dal conto corrente della Organizzazione.

La carica di tesoriere è cumulabile con quella di segretario.

Art. 14

(Organo di controllo)

14.1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

14.2. L'organo di controllo:

14.2.1. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

14.2.2. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

14.2.3. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione

legale dei conti;

14.2.4. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

14.2.5. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

14.3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 15

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 16

(Risorse)

L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati,

donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse tra cui l'organizzazione di tour turistico culturali eventi sportivi, manifestazioni di vario genere il cui introito sarà devoluto all'organizzazione a titolo di autofinanziamento, di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

16.1. L'organizzazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'organizzazione. Le operazioni saranno eseguite con firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere, se nominato, salvo diversa indicazione dell'Organo di Amministrazione stesso.

Art. 17

(Bilancio d'esercizio)

17.1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

17.2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

17.3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

17.4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 a

seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19

(Libri sociali obbligatori)

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20

(Rapporti di lavoro)

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21

(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 22

(Statuto)

22.1. L'organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

22.2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari su proposta dell'organo di amministrazione.

22.3. L'assemblea può modificare il presente statuto con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

Art. 23

(Quota sociale)

23.1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione.

23.2. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

23.3. La quota sociale deve essere versata entro il 30 gennaio del nuovo anno sociale per i rinnovi e entro 30 giorni dall'avvenuta accettazione da parte dell'organo amministrativo per nuove associazioni. Scaduti i suddetti termini l'organo amministrativo potrà richiedere la presentazione di una nuova domanda di iscrizione

23.4. Gli associati che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono

elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 24

(Regolamento)

Per gli ulteriori aspetti più prettamente organizzativi della vita associativa verrà istituito il Regolamento dell'Organizzazione che sarà deliberato dall'assemblea, nel rispetto del presente statuto e dell'atto costitutivo.

Art. 25

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Approvate le modifiche all'unanimità dall'assemblea

Ragusa li, 30 settembre 2020

Il Presidente

Luigi Piccitto